

**REGOLAMENTO DELLA FIERA
S. ANTONIO E S.GEMINIANO
[art. 27 co.1, lett. e) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 23/11/2000
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 12/07/2001

In attuazione degli artt. 7 e 8 del regolamento è in vigore la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 28/01/2003

**Art. 1
TIPOLOGIA DELLA FIERA**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 09.11.95 denominata Fiera di S. Antonio e S. Geminiano
2. L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni d'attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La fiera, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, cioè quelle aventi gradazione alcolica superiore a 21 °
(art. 30 co. 5 del D.lgs. 114/98 combinato con gli articoli 86, 87 del R.D. 773/1931 e l' art. 176 del R.D.6/5/1940)
4. L'arte di strada è regolata dall'art. 121 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento d'esecuzione e sanzionata dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

**Art. 2
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. La fiera si effettua nelle giornate del 17 e 31 Gennaio, con cadenza annuale.
Per ogni giornata di partecipazione effettiva viene computata una presenza.
L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.
Nella medesima ordinanza sono, inoltre, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica,
 - b) l'orario d'inizio attività di vendita,
 - c) l'orario di fine attività di vendita,
 - d) l'orario di sgombero dei posteggi,
 - e) l'orario d'inizio delle operazioni di spunta di cui al successivo art. 6,
 - f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
2. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

**Art. 3
LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA**

1. La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro Storico, nell'area configurata e stabilita nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione n. 219 del 9.11.95 nella quale sono evidenziati in particolare *(art. 7 co 1 l.r. 12/99)*:
 - a) l'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il totale di 520 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche;
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare *(punto 1 lett. b Del. reg. 1368/99)*.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione di tipo a) e concessione di posteggio relative ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico (v. *punto 2, lett. b) - c) della delibera n. 1368 in data 26/7/1999 della Giunta della Regione Emilia Romagna*). Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo: fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano. Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità *(punto 2 lett. c Del. reg. 1368/99)* :
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione. Per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;
 - b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa, documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 403/98,
 - c) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità d'iscrizione del richiedente al Registro Imprese, dando priorità a chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.
5. Non verranno accettate richieste di maggiori superfici oltre le dimensioni massime fissate dall'Amministrazione Comunale per i singoli posteggi.
6. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione *(art. 2 co. 3 legge reg. 12/99)*.
7. Nell'ambito della fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.

8. La concessione di posteggio ha durata decennale (*art. 28 del D.lgs. 114/98*) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 10 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 13 e 14 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 9.
10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (*art. 4 co. 1 l.r. 12/99*).
11. Le concessioni di posteggio e le occupazioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.
12. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore (*art. 5 co. 3 l.r. 12/99*);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni complete consecutive, come da art. 17 punto 3, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza e servizio militare (*art. 29 co.4 lett. b del D.lgs. 114/98*), giustificati come previsto al successivo articolo 17,
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
13. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art. 29 co.4 lett. b del D.lgs. 114/98 – art. 5 co.2 l.r. 12/99*) :
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (*art.5, co.2 lett. b l.r. 12/99*), in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 12.

Art. 5

NORMA TRANSITORIA: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DELLE CONCESSIONI DECENNALI

1. I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano (*punto 4 della Del. reg. 1368 del 26/7/1999*).
2. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio" di cui al successivo art. 16.

3. Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria di cui all'art. 16, sono eventualmente accolte tenendo conto:
- a) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa, documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 15/68 e successive modificazioni, rilasciata ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 403/98.
 - b) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente al Registro Imprese.
4. Il titolare di concessione di posteggio può presentare domanda per l'assegnazione di un posteggio disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale (punto 4 lett. e Del. Reg. 1368/99).
5. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono confermando il posteggio concesso temporaneamente nell'edizione della Fiera anno 2000. In caso di operatori ammessi non partecipanti alla Fiera anno 2000, le assegnazioni avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori secondo il seguente ordine di via o piazza e per ciascuna via o tratto di via per ordine crescente di posteggio.
- 1) Portici del Collegio (senza veicolo)
 - 2) Piazza Grande escluso Portici del Municipio (senza veicolo)
 - 3) Portico Credito Italiano (senza veicolo)
 - 4) Portico Poste (senza veicolo)
 - 5) Via Emilia (fra C.so Duomo e P.zza Mazzini) (senza veicolo)
 - 6) Corso Duomo (senza veicolo)
 - 7) Portico Nuovo Municipio (senza veicolo)
 - 8) Via Scudari (senza veicolo)
 - 9) Via Castellaro (senza veicolo)
 - 10) Via S. Carlo (senza veicolo)
 - 11) Portico del Municipio di Piazza Grande (senza veicolo)
 - 12) Via Canalino (senza veicolo)
 - 13) Piazza Mazzini (senza veicolo)
 - 14) Via Università (senza veicolo)
 - 15) Piazza Matteotti (senza veicolo)
 - 16) Via Emilia (fra Corso Canalgrande e V.le Martiri della Liberta') (con e senza veicolo)
 - 17) Corso Canalchiaro (con veicolo)
 - 18) Piazzale Muratori (senza veicolo)
 - 19) Piazzale Erri (con veicolo)
 - 20) Corso Canalgrande (con veicolo)
 - 21) Via Emilia (sul lato dell'ospedale S. Agostino) (con veicolo)
 - 22) Piazzale S. Agostino (con veicolo)
 - 23) P.le San Francesco (con veicolo)
 - 24) Calle di Luca (senza veicolo)
 - 25) Via Albinelli angolo Piazza Grande (senza veicolo).

Inoltre sono previsti anche i seguenti posteggi, di dimensioni 1 mq da riservarsi alla vendita di palloncini e zucchero filato:

- A) C.so Duomo angolo Via Emilia;
- B) Via Emilia angolo Corso Canalgrande;
- C) Via dello Zono angolo Via Castellaro;
- D) P.zza Mazzini angolo Via Emilia.

ART. 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 - punto 4 lett. b Del. reg. 1368/99)

1. I posteggi che, alle ore 8,30, risulteranno non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari, verranno concessi per la giornata, agli operatori di commercio su aree pubbliche eventualmente presenti entro le ore 7,45, nell'unico punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale, che si presentino con l'originale dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività, in base all'ordine di seguito indicato. In via prioritaria scorrendo la graduatoria degli operatori non titolari di concessione decennale, che hanno presentato domanda di ammissione alla fiera nei 60 giorni prima della manifestazione e a partire dal primo operatore non assegnatario di posteggio; detta graduatoria è stilata secondo i medesimi criteri di priorità di cui all'art. 16. In via secondaria, procedendo all'assegnazione agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda, sulla base della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio di cui al successivo art. 16 (punto 4 lett. a, b e c della Delib. Reg. 1368/99).
2. Tale assegnazione vale per ogni singola giornata di fiera.
3. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 1.
4. Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.
5. Nell'ambito della fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
6. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazioni
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante,
 - c) non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale (punto 4 lett. e Del. Reg. 1368/99).
8. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera .

ART. 7

ASSEGNAZIONE PER GLI ARTISTI DI STRADA

Le domande di partecipazione potranno essere presentate o inviate all'Ufficio Commercio dal giorno 1 febbraio dell'anno precedente la Fiera.

Nei 60 giorni antecedenti la Fiera, l'Ufficio Commercio provvederà a stilare la graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda, desumibile dal timbro postale di partenza, se inviata per raccomandata, oppure dalla data del protocollo generale del Comune o del Settore Sviluppo economico ed occupazionale.

Qualora vi fossero più domande inviate o presentate lo stesso giorno e in esubero rispetto al numero previsto dall'Amministrazione comunale, verrà data comunicazione agli operatori, del giorno e dell'ora

per l'eventuale presenza all'estrazione a sorte. Qualora gli operatori non si presentino nel giorno prefissato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio all'estrazione.

La graduatoria verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune e presso il Settore Sviluppo, Economia e Relazioni Internazionali, venti giorni prima dell'edizione annuale della Fiera.

Successivamente verranno inviate ai partecipanti l'autorizzazione per partecipare alla Fiera e gli eventuali bollettini di pagamento.

Non verranno conteggiate le presenze.

Il posteggio o la zona dove sostare verrà concordata direttamente con la Polizia Municipale.

In caso di assenza degli artisti autorizzati nelle giornate della Fiera, non sarà prevista la sostituzione con altri.

ART. 8

ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

1. Gli artisti di strada regolarmente autorizzati non devono causare intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con palchi o altre strutture, è consentito inoltre il solo uso di quanto strettamente necessario allo spettacolo.
3. Il Comune si riserva, per sopravvenute esigenze d'ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare l'arte di strada o in singole zone o in tutta la fiera
4. L'artista di strada risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e decoro dello spazio, di eventuali danneggiamenti da lui arrecati al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura;
5. L'artista di strada deve sostare nello spazio della Fiera concordato direttamente con la Polizia Municipale;
6. Sono dovuti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché le spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori;
7. E' consentito, tenendo il volume moderato in modo da non arrecare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni;
8. L'artista di strada non può richiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico, libera; è ammesso il passaggio con il cappello che costituisce un'antica tradizione di questi artisti;
9. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza delle norme vigenti;
10. L'artista di strada si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento e comunque s'impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 9

SUBINGRESSO

(art. 4 l.r. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) l'acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest'ultimo *(punto 7 lett. c Del.reg. 1368/99)*.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 co.2 l.r. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 10

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett. b Del reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione della fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei medesimi. Il Dirigente, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi indifferibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale.
3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 11

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 12

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 co. 1 lett. a l.r. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi il Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 13
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio della medesima fiera, pervenute all'ufficio commercio del Comune, successivamente all'edizione annuale della fiera (cioè dal primo febbraio) e non oltre il 31 maggio del relativo anno.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi, secondo l'ordine di via o piazza e per ciascuna via o tratto di via per ordine crescente di posteggio di cui al precedente art. 5 co. 5.
4. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi precedenti vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie. Delle operazioni di assegnazione d'ufficio dei posteggi a seguito delle domande di migloria, verrà redatto apposito verbale.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 14
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio, presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
2. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

Art. 15
TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA
E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
(punto 7 lett. a Del reg. 1368/99)

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l'indicazione dei posteggi, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi della fiera è formata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data della prima assegnazione decennale del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa.
 - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita la prima concessione decennale di posteggio.
Tale anzianità viene documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 N. 15 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio, e provvede alla sua affissione all'albo pretorio.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett. c) della delibera reg. 1368/99).

Art. 16
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO
(punto 6 lett. a - b Del.reg 1368/99)

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della fiera (*art. 27 co. 1 lett. g del D.lgs. 114/98*).
2. In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria ha diritto di precedenza il titolare di autorizzazione con maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa.

Tale anzianità viene documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4/1/1968 n. 15 rilasciata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403.
3. In caso di ulteriore parità, ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
4. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
5. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dall'Ufficio Commercio del Comune ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

6. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 co. 3 l.r. 12/99*)
7. La mancata partecipazione effettiva alla fiera, per tre anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 17, co. 4 del presente Regolamento (*art. 5 co. 4 l.r. 12/99*).
8. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente (*art. 5 co. 4 l.r. 12/99*).

Art. 17 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 2 lettera c), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Sono considerati assenti per l'intera edizione gli operatori assenti in entrambe le giornate
4. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) L'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) L'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art. 18 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le concessioni di posteggio e le assegnazioni temporanee di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

3. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell'area fieristica e in un raggio di m. 500 dal perimetro della stessa.
(art. 28, co 16 D.lgs. 114/98 - art. 3 co. 5 della legge regionale 12/99).

Art. 19
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. Gli esercenti sono tenuti a sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce, nel solo caso in cui abbiano ottenuto l'assegnazione di posteggio con veicolo, occupando soltanto lo spazio appositamente delimitato e indicato nella concessione di posteggio.
3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 20
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 co. 1 l.r. 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
7. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
8. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
10. Nell'area fieristica è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti a norma di legge.

Art. 21
NORME IGIENICO SANITARIE
(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 22
SANZIONI
(art. 29 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 30.000.000 (euro: da 2582,28 a 15493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000 (euro: da 516,46 a 3098,74),
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art. 12 del presente Regolamento);
 - b) esercitare il commercio itinerante o vendita effettuata dai produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 dal perimetro della stessa (art.18 co. 3 del Regolamento comunale);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 co. 4 del Regolamento comunale);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 co.7 del Regolamento comunale).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 150.000 a £ 900.000 (euro: da 77,47 a 464,81)
 - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 19 co. 3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 19 co. 4);

- c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (art.20 co.1);
- d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.20 co.2);
- e) lasciare il posteggio incustodito (art.20 co.3);
- f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.20 co.5);
- g) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.20 co. 6);
- h) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge (art.20 co.10);
- i) violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7,8, 9 dell'art. 8.

3. La violazione all'art.19 commi 1 e 2 del presente Regolamento sono punite ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P. art. 3, con la sanzione pecuniaria da L.200.000 a L.1.200.000.

4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 300.000 (euro da 25,82 a 154,94).

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

INDICE

Art. 1 – Tipologia della Fiera

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

Art. 3 – Localizzazione ed articolazione della Fiera

Art. 4 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio

Art. 5 – Norma transitoria: assegnazione dei posteggi disponibili in attesa della definizione delle concessioni decennali

Art.6 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari

Art. 7 – Assegnazione per gli artisti di strada

Art. 8 – Attività degli artisti di strada

Art. 9 – Subingresso

Art. 10 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

Art. 11 – Istituzione di nuovi posteggi

Art. 12 – Posteggi vincolati a merceologia specifica

Art. 13 – Spostamento di posteggio (miglioria)

Art. 14 – Scambio di posteggi

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

Art. 16 – Graduatoria degli operatori non titolari di posteggio

Art. 17 – Assenze

Art. 18 – Circolazione stradale

Art. 19 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 20 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art. 21 – Norme igienico sanitarie

Art. 22 - Sanzioni